Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2908

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA MONICA, DE SENA, DE LUCA, MARITATI, LUMIA, ARMATO, CAROFIGLIO, GARRAFFA, LEDDI, CASSON, D'AMBROSIO, CHITI, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, CECCANTI, BARBOLINI, BASSOLI, BLAZINA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, LEGNINI, MAGISTRELLI, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, MAZZUCONI, MERCATALI, MONACO, NEGRI, PASSONI, NEROZZI, PEGORER, PINOTTI, RANDAZZO, RUSCONI, TOMASELLI, TONINI, VITA, SCANU, Marco FILIPPI, Anna Maria SERAFINI, CARLONI, PIGNEDOLI, BIONDELLI, GRANAIOLA, SANGALLI, BERTUZZI, PORETTI, ADAMO, INCOSTANTE, ANDRIA, MUSI, MORRI, MICHELONI, LIVI BACCI, SANNA, CHIAROMONTE, BUBBICO, COSENTINO, AGOSTINI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, MARINARO, STRADIOTTO, GASBARRI, MONGIELLO e DI GIOVAN PAOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2011

Disposizioni in materia di incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si propone di approvare viene presentato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ed è oggetto dell'elaborazione dei parlamentari del Partito democratico componenti della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Fa seguito all'approvazione da parte della Commissione antimafia del cosiddetto «codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali» avvenuta nella seduta del 18 febbraio 2010 e, a seguire, al dibattito che si è svolto in Senato sulle mozioni[1] presentate e discusse in materia nel novembre 2010 per estendere le previsioni del codice di autoregolamentazione sopra richiamate anche alle candidature relative alle elezione del Parlamento italiano e del Parlamento europeo e favorire percorsi opportuni che consentano di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione di provvedimenti legislativi in materia di incandidabilità e decadenza dalle cariche elettive.

La normativa in materia di incandidabilità e decadenza dalle cariche elettive rappresenta, difatti, un'iniziativa legislativa che si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e persegue gli evidenti scopi di impedire le infiltrazioni della criminalità stessa nel mondo dei poteri, legislativo ed esecutivo, e di garantire ai cittadini che coloro che rivestono cariche elettive, sia a livello centrale che ai diversi livelli locali, siano persone scevre da gravi pregiudizi penali e prive di legami con gli ambienti della criminalità.

Il presente provvedimento si inserisce in chiave innovativa in una linea in parte già tracciata per quanto concerne gli organi locali dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, poi trasposta nel testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il progetto normativo è caratterizzato da una soluzione giuridica supportata da esigenze logiche di «armonia ordinamentale», nonché di tendenza ad una maggiore simmetria fra il contesto europeo e quello nazionale e locale, anche perché è auspicabile che ciò che in parte già oggi vale per i consiglieri comunali, provinciali o regionali valga anche per i parlamentari europei e nazionali.

Si rende pertanto necessario e non più differibile un intervento volto a fornire una sistemazione organica della materia, eliminando lacune e contraddizioni.

Il disegno di legge si compone di undici articoli e tiene anche conto delle decisioni assunte in materia dalla Corte costituzionale.

L'articolo 1 intende innovare la normativa in materia di elezioni al Parlamento europeo e nazionale, nonché quella riguardante la nomina alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro, e altresì quella riguardante la nomina a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza delle Camere, o di altro organo interno delle stesse, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri, attraverso la previsione dell'incandidabilità e in ogni caso dell'impossibilità di ricoprire la carica

[1] In particolare la mozione (1-00345) Della Monica ed altri, poi ritirata per favorire l'approvazione di una mozione unitaria (Atto n. 1-00351) avvenuta il 23 novembre 2010.

suddetta per coloro che hanno riportato una condanna definitiva per gravi reati di criminalità organizzata, di elevatissimo allarme sociale e comunque denotanti una situazione di elevata pericolosità sociale dell'autore.

Tra i reati in questione sono stati individuati quelli di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, i delitti di favoreggiamento personale o reale commessi in relazione a taluno dei predetti reati, il delitto di scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-*ter* del codice penale), i delitti di estorsione (articolo 629 del codice penale), di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale), di usura (articolo 644 del codice penale), di riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale), o per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) in quanto delitti ritenuti sintomatici di attività comunque legate alla criminalità organizzata (delitti richiamati anche dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159), nonché tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, e successive modificazioni.

Alle predette fattispecie delittuose si aggiungono, sempre nel caso di pronuncia di sentenza definitiva di condanna, poi, quelle previste dagli articoli 314, primo comma, (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale, nonché l'ipotesi di condanna alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli appena indicati.

Tutto ciò trova il suo fondamento nel fatto che chi amministra una «cosa pubblica» o chi la rappresenta ad elevato livello istituzionale non può essere gravato da precedenti relativi a delitti contro la stessa pubblica amministrazione e non può essersi macchiato di gravi condotte compiute con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti l'incarico rivestito.

Ulteriori situazioni che possono determinare l'incandidabilità o comunque l'impossibilità di ricoprire una delle cariche di cui sopra è quella di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso) di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La proposta disposizione di legge tiene poi conto del fatto che le pronunce appena indicate possono sopravvenire allorquando l'elezione o la nomina ad una delle cariche sopra indicate sia già avvenuta, e quindi nel corso di svolgimento del relativo mandato.

Dette situazioni comportano una decadenza dall'incarico con efficacia *ex nunc* cioè risalente al momento della sopravvenuta irrevocabilità degli indicati provvedimenti giurisdizionali.

A tal proposito è inserita la previsione di una comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organi competenti delle sentenze di cui trattasi con conseguente instaurazione della procedura finalizzata a dichiarare la decadenza dalla carica nei confronti dell'eletto ovvero, se si tratta di Ministri o del Presidente del Consiglio dei ministri, della procedura finalizzata all'adozione delle iniziative di rispettiva competenza delle Camere o dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica.

Quanto ai membri italiani eletti al Parlamento europeo la procedura sarà, invece, quella di cui agli articoli 44 e 45 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Le pronunce relative alla decadenza comportano, poi, la necessaria sostituzione dei soggetti sopra indicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Alle sentenze di condanna vengono poi equiparate quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale).

Non sarà invece possibile applicare le disposizioni in materia di incandidabilità o di decadenza nei confronti di coloro che sono stati «riabilitati» ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 70 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'articolo 2 del presente disegno di legge regolamenta, invece, la documentazione da presentare in occasione delle candidature alle elezioni, disponendo che, oltre alla documentazione indicata in altre disposizioni di legge, devono essere presentate da parte dei candidati dichiarazioni sostitutive comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge. Il mancato rispetto di tale adempimento o la produzione di dichiarazioni non veritiere comporta l'adozione, a cura dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di un provvedimento di cancellazione dalle liste dei candidati dei nominativi dei soggetti inadempienti.

Il successivo articolo 3 del presente disegno di legge estende altresì le regole sopra evidenziate anche alla materia delle elezioni regionali attraverso la previsione di incandidabilità e comunque di impossibilità di ricoprire la carica di consigliere regionale e di assessore regionale e di presidente della Giunta regionale per coloro che hanno riportato una condanna definitiva per i gravi reati di criminalità organizzata, di elevatissimo allarme sociale e comunque denotanti una situazione di elevata pericolosità sociale dell'autore.

Anche in questo caso la presente proposta tiene conto del fatto che le pronunce appena indicate possono sopravvenire allorquando l'elezione o la nomina alla carica consigliere regionale e di assessore regionale sia già avvenuta e quindi nel corso di svolgimento del relativo mandato.

Dette situazioni comportano la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria al consiglio regionale della sentenza o del provvedimento giurisdizionale sopra indicati con conseguente instaurazione della procedura finalizzata alla pronuncia di declaratoria di decadenza dell'eletto.

Se il soggetto interessato dalla causa di decadenza è il presidente della Giunta regionale la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria della sentenza o del provvedimento giurisdizionale sopra indicati sarà effettuata alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica per quanto di rispettiva competenza.

Le pronunce relative alla decadenza comportano poi la necessaria sostituzione del consigliere o dell'assessore regionale secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

È inserita la previsione che quando l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza di

consiglieri o di assessori regionali ovvero del presidente della Giunta regionale e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto possa accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi e copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria è trasmessa al Procuratore nazionale antimafia.

L'articolo 4 del presente disegno di legge estende altresì le regole di incandidabilità sopra evidenziate nell'ambito delle elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali e pone le basi, fondate sui medesimi presupposti, circa l'impossibilità di ricoprire le cariche di consigliere circoscrizionale, comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente della provincia, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane nonché in relazione a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio circoscrizionale, comunale o provinciale;

b) della Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

A seconda del ruolo o dell'incarico rivestito dal soggetto interessato sono previste le modalità di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organi competenti di volta in volta indicati dalla legge ed anche in questo caso, allorquando l'autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che comportano la decadenza dei pubblici ufficiali degli organi medesimi e vi sia la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli organi stessi, sono previste la trasmissione di copia dei provvedimenti al Ministro dell'interno e per il prefetto la possibilità di accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

Gli articoli 5, 6 e 7 del presente disegno di legge dettano norme di carattere procedurale riguardanti i giudizi relativi alle cause di incandidabilità o di decadenza alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, le contestazioni di incandidabilità e la pronuncia della decadenza relativamente ai consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali nonché i giudizi per la dichiarazione di incandidabilità e di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

In particolare, per quanto concerne i deputati ed i senatori, i giudizi relativi alle cause di incandidabilità e di decadenza sono devoluti alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Per quanto concerne invece i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali è prevista sia la possibilità di contestazione diretta all'interessato, da parte degli organismi di rispettiva competenza, delle situazioni che determinano una causa di incandidabilità e di decadenza (contestazione propedeutica all'instaurazione del relativo giudizio il cui atto decisionale sarà pur sempre suscettibile di un ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale ordinario), sia la possibilità che procedimento per la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale possa essere promosso da qualsiasi cittadino elettore o dal prefetto davanti al tribunale ordinario competente per territorio.

Per tali giudizi si dovranno osservare le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. In questo caso contro la sentenza del tribunale, saranno ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

L'articolo 8 estende poi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge le cause di sospensione già previste dalla normativa vigente per le cariche di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, di sindaco, di assessore provinciale o comunale, di presidente della provincia, di presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione o di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 e di presidente o componente degli organi delle comunità montane, disponendo che tali cause operano nei confronti di coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati alle lettere previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, per i delitti di estorsione (articolo 629 del codice penale), di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale), di usura (articolo 644 del codice penale), di riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale), o per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) in quanto delitti ritenuti sintomatici di attività comunque legate alla criminalità organizzata (delitti richiamati anche dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159), nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 353 del codice penale nonché nei confronti di coloro che hanno riportato una condanna non definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Altra causa di sospensione opera, poi, nei confronti di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Come già avviene per i soggetti eletti presso gli altri enti locali si prevede che nel periodo di sospensione i soggetti interessati dal provvedimento, ove non sia possibile la loro sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

La sospensione ha comunque una durata limitata nel tempo ed il relativo periodo può tuttavia essere prorogato nell'ipotesi in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva.

Ai fini dell'adozione o della revoca dei provvedimenti di sospensione vengono poi inserite le previsioni della comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria dei provvedimenti giudiziari di interesse al Presidente della Repubblica e al consiglio regionale.

L'articolo 9 del presente disegno di legge è costituito da una norma transitoria in ragione della quale le disposizioni della legge stessa si applicano quanto alle cause di incandidabilità e di decadenza ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai deputati, ai senatori, ai Ministri ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai consiglieri regionali, agli assessori regionali ed al presidente della Giunta, anche se condannati con sentenza definitiva o sottoposti all'applicazione di misure di prevenzione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per ciò che riguarda, invece, le cause di sospensione dalla carica dei deputati, dei senatori nonché dei consiglieri regionali, degli assessori regionali e del presidente della Giunta le regole di cui al presente disegno di legge si applicano alle sole ipotesi di sentenze di condanna non definitiva ed ai provvedimenti non definitivi di applicazione delle misure di prevenzione successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Per ciò che riguarda, infine, gli enti locali, invece, per le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge si continuerà ad applicare la normativa preesistente.

L'articolo 10 del presente disegno di legge detta disposizioni per l'adozione delle norme regolamentari necessarie per l'attuazione della legge stessa e, infine, il successivo articolo 11 ne disciplina il termine per l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DECADENZA

Art. 1.

(Disposizioni generali in materia di incandidabilità, di incompatibilità e di decadenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i deputati e i senatori, nonché per i Ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Non possono essere candidati alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati e per il Parlamento europeo e, se eletti, decadono dal mandato e non possono ricoprire la carica di Ministro e di Presidente del Consiglio dei ministri, né possono ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno delle stesse, al Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio dei ministri o ai singoli Ministri:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti di cui agli all'articoli 416-*ter*, 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 353 del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera *b);*

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 setttembre 2011, n. 159.

2. L'elezione di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che versano in una delle condizioni previste dal comma 1 è nulla. Per i giudizi relativi alla causa di ineleggibilità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

3. L'elezione di deputati e di senatori che versano in una delle condizioni previste dal comma 1 è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di cui al citato comma 1, emessi nei confronti di tali soggetti, sono comunicati dall'autorità giudiziaria alla Camera di appartenenza che entro trenta giorni dalla comunicazione instaura la procedura per la declaratoria della decadenza.

4. La nomina a Ministro di coloro che si trovano in una delle condizioni previste dal comma 1 è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di cui al citato comma 1, emessi nei confronti di tali soggetti, sono co-

municati dall'autorità giudiziaria alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica.

5. La nomina a Presidente del Consiglio dei ministri di colui che si trova nelle condizioni previste dal comma 1 è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di cui al comma 1, emessi nei confronti di tale soggetto, sono comunicati dall'autorità giudiziaria alle Camere, allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica.

6. La nomina o l'elezione di coloro che, versando in una delle condizioni previste dal comma 1, sono stati chiamati a ricoprire qualsiasi incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno alle stesse, al Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio dei ministri o ai singoli Ministri, è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di cui al comma 1, emessi nei confronti di tali soggetti, sono comunicati dall'autorità giudiziaria alle Camere e all'organo che ne ha deliberato la nomina o ne ha convalidato l'elezione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

7. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

8. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 7 non si applicano se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 70 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 2.

(Elezioni parlamentari e dichiarazioni sostitutive)

1. Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, del testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste anche i nomi dei candidati per i quali non sia stata presentata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. L'Ufficio procede alla cancellazione anche nel caso in cui le dichiarazioni non siano veritiere.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità per le regioni)

1. Non possono essere candidati alle elezioni per i consigli regionali e, se eletti, decadono dal mandato e non possono ricoprire la carica di assessore regionale e di presidente della giunta regionale i soggetti per i quali ricorre uno dei casi previsti dall'articolo 1, comma 1.

2. L'eventuale elezione a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale

di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, è nulla. Qualora la sentenza di condanna o il provvedimento che applica una misura di prevenzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 sopravvengano alla elezione o alla nomina, il consigliere regionale o il presidente della giunta regionale deve essere dichiarato decaduto dal mandato. La decadenza, una volta pronunciata, opera dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. La sentenza o il provvedimento sono comunicati dall'autorità giudiziaria al consiglio regionale che avvia la procedura finalizzata a dichiarare la decadenza dell'eletto ai sensi dell'articolo 6. Se la causa di decadenza riguarda il presidente della giunta regionale la sentenza o il provvedimento in esame sono comunicati dall'autorità giudiziaria alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica per quanto di rispettiva competenza.

3. La sentenza o il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, emessi nei confronti di un assessore regionale sono comunicati dall'autorità giudiziaria all'organo che ha nominato, o eletto, l'assessore.

4. Il consigliere regionale decaduto è sostituito secondo le leggi elettorali approvate dalle singole regioni, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 7 e 8.

6. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli organi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli organi medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e docu-

menti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

7. Copie dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui al comma 6 sono trasmesse al Procuratore nazionale antimafia.

8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-*quinquies,* 4-*sexies,* 5 e 6 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di incandidabilità e decadenza negli enti locali)

1. L'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - *(Cause ostative alla candidatura e cause di decadenza). – 1.* Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali e, se eletti, decadono dal mandato e non possono ricoprire le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore provinciale o comunale, di presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione o di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 e di presidente o componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati o per i delitti di cui agli articoli 416-*ter,* 629, 640-*bis,* 644, 648-*bis,* e 648-*ter* del codice penale, per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per tutti i delitti per i quali sia stata

applicata la circostanza aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 353 del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera *b);*

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio circoscrizionale, comunale o provinciale;

b) della Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 è nulla. Qualora la sentenza di condanna o il provvedimento che applica una misura di prevenzione di cui al comma 1 sopravvengano alla elezione o alla nomina, i

soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati decaduti dall'incarico. La decadenza opera dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. La sentenza o il provvedimento in esame sono comunicati dall'autorità giudiziaria al consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, che avvia il procedimento volto a dichiarare la nullità dell'elezione o la decadenza dell'eletto.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 4 non si applicano se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 70 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

6. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti i soggetti che rivestono le cariche di cui al comma 1 presso gli enti ivi indicati, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

7. Copia dei provvedimenti di cui al comma 6 è trasmessa al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater,* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni».

2. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

Art. 5.

(Giudizi relativi a cause di incandidabilità o di decadenza alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica)

1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, i giudizi relativi alle cause di incandidabilità e di decadenza di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

(Contestazione dell'incandidabilità e pronuncia della decadenza relativamente ai consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali)

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi una causa di incandidabilità e di decadenza di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge ovvero all'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, il consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale di cui l'interessato fa parte gliela contesta entro i successivi trenta giorni.

2. Il consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale ha trenta giorni di tempo dalla data della contestazione di cui al comma 1 per formulare osservazioni.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente.

4. La deliberazione di cui al comma 3 deve essere depositata, nel giorno successivo alla sua adozione, nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

6. Contro la deliberazione adottata ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale ordinario competente per territorio.

Art. 7.

(Giudizi per la dichiarazione di incandidabilità e di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale)

1. Il procedimento per la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore davanti al tribunale ordinario competente per territorio, con ricorso da notificare all'interessato, nonché al sindaco, ovvero al presidente della regione, della provincia o della circoscrizione.

2. L'azione di cui al comma 1 può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per i giudizi previsti dal comma 1 si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

4. Contro la sentenza del tribunale sono ammesse le impugnazioni e i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI SOSPENSIONE DALLA CARICA

Art. 8.

(Disposizioni in materia di sospensione dalla carica di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della Giunta regionale)

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 3:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti di cui agli articoli 416-*ter,* 629, 640-*bis,* 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

b) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 353 del codice penale;

c) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associa-

zioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. I provvedimenti giudiziari che comportano a sospensione sono comunicati dall'autorità giudiziaria al consiglio regionale. Se la causa di sospensione riguarda il presidente della Giunta regionale, la sentenza o il provvedimento in esame sono comunicati dall'autorità giudiziaria anche al Presidente della Repubblica per l'eventuale adozione dei provvedimenti cui all'articolo 126 della Costituzione.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza è immediatamente comunicata dall'autorità giudiziaria al consiglio regionale.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per la dichiarazione della decadenza dei titolari delle cariche di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 1,

condannati con sentenza definitiva o sottoposti all'applicazione di misure di prevenzione con provvedimento definitivo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti dei soggetti che rivestono una delle cariche di cui all'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, e che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi l'articolo 58 e l'articolo 59, commi 6, 7 e 8 del medesimo testo unico nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge si applicano alle ipotesi di sentenze di condanna non definitiva ed ai provvedimenti non definitivi di applicazione delle misure di prevenzione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 2,00